



COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 2 maggio 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare dell'1 maggio 2025 - Diciassettesima giornata ritorno

Cittadella-Brescia 0-1
Cosenza-Bari 1-0
Juve Stabia-Catanzaro 2-0
Mantova-Cesena 3-0
Modena-Reggiana 2-3
Palermo-Sudtirolo 1-2
Pisa-Frosinone 1-0
Sampdoria-Cremonese 0-0
Sassuolo-Carrarese 2-0
Spezia-Salernitana 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 2 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 74**

SERIE BKT

Gare dell'1 maggio 2025 - Diciassettesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

195/513



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Bari, Brescia, Catanzaro, Cittadella, Juve Stabia, Mantova, Modena, Pisa, Reggiana e Sassuolo** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato numerose monete in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. **REGGIANA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato numerose bottigliette in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

LOBO PEIXOTO MINEIRO MENDES Pedro Manuel (Modena): per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito alla nuca un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FRANCESCONI Matteo (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IMPERIALE Marco (Carrarese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADAMO Emanuele Pio (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CAPRADOSSI Elio (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DALLE MURA Christian (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FAVILLI Andrea (Bari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

HRUSTIC Ajdin (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALUMBO Antonio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

RICCI Giacomo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TRONCHIN Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

MARRAS Manuel (Reggiana)

SESTA SANZIONE

CARISSONI Lorenzo (Cittadella)

TERZA SANZIONE

BERUATTO Pietro (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

BURRAI Salvatore (Mantova)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BARBIERI Tommaso (Cremonese)
CASOLARI Federico (Cittadella)

SETTIMA SANZIONE

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo)
RABBI Simone (Cittadella)
SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro)

SESTA SANZIONE

GIRMA Natan (Reggiana)
OLIANA Filippo (Carrarese)
PITTARELLO Filippo Maria (Catanzaro)
RICCIARDI Manuel (Cosenza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BJARNASON Birkir (Brescia)
KABASHI Elvis (Reggiana)
MAGGIORE Giulio (Bari)
MAGNANI Giangiacomo (Palermo)
VESELI Frederic (Sudtirolo)

TERZA SANZIONE

LUCCHESI Lorenzo (Reggiana)

SECONDA SANZIONE

BEYUKU-BOWUTANKOYI Gady-pierre (Modena)
GIORDANO Simone (Mantova)
NIANG Mbaye (Sampdoria)
PIETRANGELI Nicola (Sudtirolo)

PRIMA SANZIONE

CORAZZA Tommaso (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

GONDO Diomande Yann C (Reggiana)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ANTONINI LUI Matias (Catanzaro)

TERZA SANZIONE

VARNIER Marco (Juve Stabia)

SECONDA SANZIONE

GORI Gabriele (Sudtirolo)

MONCINI Gabriele (Brescia)

c) ALLENATORI

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GROSSO Fabio (Sassuolo)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PANFILI Francesco (Reggiana): per essere, al 41° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco per esultare, ritardando così la ripresa del giuoco.

RICCHI Paolo (Modena): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

e) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LIPEROTI Giuseppe (Reggiana): per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 MAGGIO 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin